



6996 Ponte Cremenaga, 8 febbraio 2012
(ris. mun. 109/2012 del 6 febbraio 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE PER IL SUSSIDIAMENTO ABBONAMENTI PER I TRASPORTI PUBBLICI

Il Municipio di Monteggio,

allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e favorire i cittadini residenti nel Comune emana la seguente ordinanza.

IN GENERALE

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la procedura di sussidiamento degli abbonamenti per i trasporti pubblici.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 2 Sono sussidiati i seguenti abbonamenti:

- abbonamenti annuali generali o periodici FFS;
- abbonamento a metà prezzo FFS;
- abbonamento binario 7;
- abbonamento Arcobaleno.

Art. 3 Per il sussidio entrano in considerazione gli abbonamenti personali emessi dalle seguenti aziende di trasporto:

- Comunità tariffale Ticino e Moesano
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS);
- Trasporti Pubblici Luganesi SA (TOL);
- Autopostali Ticino e Moesano;
- Autolinee Regionali Luganesi.
- Ferrovia Lugano-Ponte Tresa

Art. 4 Hanno diritto al sussidio dell'abbonamento generale o periodico le persone in età AVS, gli apprendisti e gli studenti domiciliati nel Comune. Per gli apprendisti e gli studenti si richiede la presentazione di una dichiarazione di frequenza della scuola.

Art. 5 Hanno invece diritto al sussidio dell'abbonamento Ozono-Arcobaleno, periodo luglio-agosto, tutte le persone domiciliate nel Comune.

PERIODO DI COMPUTO

Art. 6 Il sussidio è riconosciuto al momento dell'acquisto dell'abbonamento. Il diritto al rimborso di abbonamenti annuali decade al più tardi il 31 gennaio dell'anno consecutivo al rilascio, mentre per gli abbonamenti mensili il diritto decade entro 5 mesi dal rilascio.

IMPORTO DEL SUSSIDIO

Art. 7 Per ogni abbonamento è riconosciuto un sussidio pari al 50% sull'importo pagato, per un importo massimo annuo pari al 50% del costo dell'abbonamento generale per il Ticino.

Abbonamenti di prima classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente alla seconda classe.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO

Art. 8 La domanda di sussidio deve essere presentata mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale e deve essere corredata dalla copia dell'abbonamento personale o dalla ricevuta dai quali risulti l'importo pagato per l'acquisto dell'abbonamento.

Per gli apprendisti e studenti tale formulario deve essere inoltre corretrato da un certificato di studio.

La domanda deve pervenire alla Cancelleria comunale al più tardi il 31 gennaio dell'anno consecutivo al rilascio per quanto riguarda gli abbonamenti annuali, mentre per quelli mensili deve avvenire entro 5 mesi dal rilascio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 10 La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute, ai sensi dell'art. 192 LOC.

il sindaco
V. Papa

Per il Municipio:



il segretario

M. Cremona

Periodo di pubblicazione: dal 13 febbraio 2012 al 27 febbraio 2012